



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA
SETTORE URBANISTICA
E TUTELA DEL PAESAGGIO

Genova, 25.3.2013

Prot. n. PG/2013/50016

Allegati:

Oggetto: Indicazioni relative all'efficacia e durata dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., derivanti dal parere reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/34977 del 17.12.2012.

Ai Sindaci
dei Comuni della Liguria

Ai Presidenti
delle Province della Liguria

p.c. Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Liguria
Via Balbi, n. 10
16126 GENOVA GE

Alla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici
della Liguria
Via Balbi, n. 10
16126 GENOVA GE

All'Ordine degli Architetti di
Genova
Imperia
Savona
La Spezia

All'Ordine degli Ingegneri di
Genova
Imperia
Savona
La Spezia

Al Collegio Provinciale dei
Geometri e Geometri Laureati di
Genova
Imperia
Savona
La Spezia

All'Ordine degli Agronomi di
Genova e Savona
Imperia
La Spezia

All'Ordine dei Geologi di
Genova – Imperia – Savona
La Spezia



Al Consiglio dell'Ordine Avvocati
e Procuratori di
Genova
Chiavari
Savona
Imperia
Sanremo
La Spezia

Al Consiglio dei Periti Industriali
e dei P.I. Laureati di
Imperia

All'ANCE – Collegio regionale
ligure

Con la presente si forniscono le indicazioni relative all'efficacia ed alla durata dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., preso atto dell'orientamento espresso dal competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/34977 in data 17.12.2012, e rivolto alla Regione Marche (in qualità di Coordinatore della materia "attività produttive").

Con il sopra citato parere, avente ad oggetto l'efficacia e la durata della autorizzazione paesaggistica per l'apertura e la coltivazione dell'attività di cava, il MiBAC ha chiarito che:

- a) l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia per cinque anni, come previsto nell'art. 146, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., nel senso che entro tale periodo gli interventi aventi ad oggetto l'apertura e coltivazione dell'attività di cava devono essere iniziati, pena l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica in quanto decaduta; ciò, in altri termini, significa che nel caso di attività di coltivazione di cava, qualora tale attività "venga avviata entro i cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, non sarà necessario chiedere il rinnovo della stessa per il prosieguo dei lavori allo scadere del quinto anno a meno che, nel frattempo, non subentri la necessità di modificare, con una variante, il piano di coltivazione già concesso";
- b) la suddetta interpretazione vale non soltanto a seguito della modifica del citato comma 4, ultimo periodo, dell'art. 146, introdotta dall'art. 4, comma 16, n. 1), lettera e), del D.L. n. 70/2011, come convertito dalla L. n. 106/2011 – che si è limitata a sostituire la parola "valida" con la parola "efficace" – ma era già sostenuta in precedenza dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia, secondo cui il termine di cinque anni, in origine stabilito nell'art. 16, u.c., del R.D. n. 1357/1940 (Regolamento di attuazione della L. n. 1497/1939 e s.m.), era ed è da riferire all'"arco temporale utile ad avviare i lavori per la realizzazione dell'opera".

A fronte di detto orientamento interpretativo della sopra citata norma statale – che ha valore vincolante in quanto proveniente dal Ministero competente in materia ed assume portata più generale in quanto riferito ai contenuti del citato comma 4, u.p., dell'art. 146 recante la disciplina generale dell'autorizzazione paesaggistica – si ritiene doveroso per la Regione e per tutte le Amministrazioni Comunali e Provinciali subdelegate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche conformare la propria attività alle suddette indicazioni, e, conseguentemente, superare la prassi finora sempre seguita, in sintonia, del resto, con la locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, prassi in base alla quale alla scadenza del ridetto termine di cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i lavori oggetto di autorizzazione paesaggistica che non fossero ancora completati dovevano essere oggetto di rinnovo della autorizzazione al fine del loro legittimo completamento.

Si evidenzia quindi la necessità di assicurare l'osservanza dell'orientamento espresso dal MiBAC nel rilascio di tutti i tipi di autorizzazione paesaggistica per interventi sia pubblici che privati da parte delle Amministrazioni Comunali e Provinciali, subdelegate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della l.r. n. 20/1991 e s.m. e i., essendo evidenti gli effetti di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa derivanti dal superamento della prassi sopramenzionata del rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche alla mera scadenza del ridetto termine di cinque anni al fine della ultimazione delle opere in attuazione del progetto originario, peraltro rimasto invariato.

La presente circolare sarà in visione sul sito informatico regionale.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
del Dipartimento
Pianificazione Territoriale, Urbanistica
Dott. Arch. Pier Paolo Tomiolo

